

Massima numero 13 del 09 maggio 2018

Livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 59, comma 1, 2 e 3, d.lgs. 50/2016 - Art. 1, comma 1, lett.tt) l. 11/2016

Parole chiave: Appalto lavori pubblici - Divieto di affidamento congiunto progettazione ed esecuzione - Eccezione - Concessione lavori pubblici - Affidamento congiunto progettazione ed esecuzione - Ammissibile

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 50/2016 il contratto di appalto relativo a lavori pubblici deve essere affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo, fatta salva la possibilità di affidare congiuntamente progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere da realizzare sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

L'articolo 59, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 elenca una serie di ipotesi, tra cui è ricompresa anche la concessione di lavori pubblici, per le quali il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione non si applica, ma non specifica il livello di progettazione cui fa riferimento. In considerazione del quadro normativo e del criterio di cui all'art. 1, comma 1, lett. tt) l. 11/2016, si ritiene che il contratto di concessione di lavori pubblici possa essere affidato ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.